

Roberto GAROFOLI

COMPENDIO di

DIRITTO

PENALE

PARTE GENERALE e SPECIALE

XV Edizione

2025



**Neldiritto
Editore**

nel caso in cui il fatto cagioni la morte di più persone o la morte di una o più persone e le lesioni di altre, si applicherà la pena da infliggere per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non potrà superare gli anni quindici.

■ La **procedibilità** è d'ufficio e la **competenza** è del **Tribunale** in composizione monocratica.

■ C) Omicidio (o lesioni) e colpa medica (art. 590-sexies c.p.).

Generalità.

La fattispecie dell'omicidio colposo merita di essere approfondita con riguardo all'**attività professionale del medico**, su cui sono intervenuti *prima* il c.d. **decreto Balduzzi** (d.lgs. 13 settembre 2012, n. 189) e poi la c.d. **legge Gelli-Bianco (l. 8 marzo 2017, n. 24)**.

Particolarmente vivace è il dibattito relativo alla individuazione dei criteri da utilizzare nell'identificare la **colpa medica penalmente rilevante** (per un approfondimento, si rinvia anche a Parte II, Sez. III, § 4.1; si ricorda che lo scudo penale per i medici previsto nel 2021 è stato prorogato sia per il 2024 che per il 2025, quest'ultimo con l'art. 4 comma 7 lett. d del **D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 c.d. Milleproroghe**).

■ Il c.d. **decreto Balduzzi** (d.l. 13 settembre 2012, n. 158) con l'obiettivo di limitare forme di manifestazione di medicina difensiva, all'art. 3, comma 1 disponeva che «*L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Il giudice, anche nella determinazione del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo comma*». In particolare, il decreto Balduzzi escludeva la rilevanza penale delle condotte connotate da **colpa lieve**, purché le stesse si collocassero all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, accreditate dalla comunità scientifica. Il decreto Balduzzi poneva, tuttavia, una serie di gravi problemi applicativi.

■ Il legislatore è, quindi, ritornato sul tema della colpa in ambito sanitario, rimeditando l'impostazione seguita nel 2012 (dove l'abrogazione dell'art. 3 del decreto Balduzzi) con la **l. 8 marzo 2017, n. 24**. L'art. 6 di tale legge ha introdotto nel codice penale il nuovo **art. 590 sexies**, rubricato «*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*». Rispetto al d.l. Balduzzi scompare qualsivoglia riferimento alla gradazione della colpa, mentre la "non punibilità" si restringe alle sole ipotesi di **colpa per imperizia**. Invariato il perimetro soggettivo di applicazione della norma (riservato agli esercenti la professione sanitaria), si rafforza il ruolo assegnato alle **linee guida**: l'art. 5 della legge Gelli-Bianco – che integra implicitamente l'art. 590-sexies c.p. – ha, infatti, fissato gli indispensabili requisiti di efficacia delle linee guida, ora sottoposte ad una procedura di formalizzazione e pubblicazione, al fine di garantirne una maggiore affidabilità scientifica. L'intera portata innovativa della riforma si concentra nel capoverso dell'art. 590-sexies c.p., che introduce una causa di non punibilità a favore del sanitario al ricorrere di tre requisiti:

- l'evento (morte o lesioni) si realizzi a causa di colpa per imperizia;
- risultino rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida – individuate e validate nei termini sopra riferiti – oppure, in assenza di queste, nelle buone pratiche clinico-assistenziali;
- le raccomandazioni espresse nelle linee guida si mostrino adeguate alle specificità del caso concreto.

■ **D) Omicidio stradale e nautico. (art. 589-bis c.p.).**

Generalità.

È il reato di chi *cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna*. L'art. 2, comma 2, **L. 25 novembre 2024, n. 177** ha aggiunto, al primo comma, il seguente periodo: «*La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte*».

■ La fattispecie in esame è stata introdotta dalla **legge 23 marzo 2016, n. 41**, che ha inserito nel codice penale anche i successivi artt. 589-ter, 590-bis, 590-ter, 590-quater e 590-quinquies, finalizzati a rispondere al grave allarme suscitato nella collettività da condotte di guida altamente spericolate. Nella stessa prospettiva si iscrive l'intervento del legislatore che con la **L. 26 settembre 2023, n. 138** che ha ulteriormente esteso l'ambito della rilevanza penale del fatto, introducendo il reato di omicidio nautico. La norma prevede una ipotesi di **omicidio colposo qualificata** dall'inosservanza della normativa, non solo in materia di circolazione stradale ma anche della navigazione marittima o interna, assoggettando il delitto a **tre distinte cornici edittali**, differenziate a seconda del grado di disvalore reputato insito alle diverse condotte colpose. La più severa sanzione della reclusione tra otto e dodici anni è prevista allorché la condotta omicidiaria sia tenuta in stato di alterazione da sostanze stupefacenti (l'art. 1, comma 2, lett. A, **L. 25 novembre 2024, n. 177** ha eliminato, dal co.2 dell'art. 589 bis c.p., l'espresso rischio all'art. 187 del codice della strada), ovvero di ebbrezza alcolica particolarmente elevata come anche di ebbrezza alcolica meno intensa allorché il conducente eserciti attività di trasporto di persone e cose, ovvero sia alla guida di mezzi ingombranti.

L'art. 589-bis c.p. si pone in evidente parallelismo con il contestualmente novellato art. 590-bis (lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime), pur trattandosi, come affermato in sede di legittimità, di fattispecie **autonome** e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose. Entrambe articolate in otto commi dal corrispondente tenore letterale, le previsioni ospitano – almeno secondo l'opinione dominante – due **autonome fattispecie incriminatrici strutturalmente colpose, qualificate dall'inosservanza della normativa in materia di circolazione stradale**: riferimento che sembra delineare ad un tempo un'ipotesi di **antigiuridicità speciale** (in quanto qualificata dalla violazione di una determinata disciplina extrapenale) e di **colpa specifica**.

Consumazione e tentativo. Elemento soggettivo.

■ Il delitto **si consuma** nel momento e nel luogo in cui si verifica la **morte**. È da escludere il **tentativo**, in ragione del carattere eminentemente **colposo** della fattispecie, il quale è per lo più ritenuto incompatibile con l'applicazione dell'art. 56 c.p.

Circostanze Aggravanti. Concorso di reati.

■ L'art. 589-bis c.p. prevede una serie di **circostanze aggravanti ad effetto speciale** (definibili come tali, anziché come fattispecie autonome, in ragione dell'art. 590-quater c.p., che le qualifica espressamente in tal senso, al fine di estrometterle dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.), ricorrenti nei casi seguenti:

- a) guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera b) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (comma 4);
- b) violazioni qualificate del codice della strada, quali: l'eccesso di velocità di oltre 50 km/h rispetto a quella massima consentita (purché non inferiore a 70 km/h); il superamento di un incrocio con il semaforo rosso; la guida contromano;

- l'inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua (comma 5);
- c) alterazione da sostanze stupefacenti ovvero di ebbrezza alcolica particolarmente elevata (dimostrata da un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, secondo il disposto dell'art. 186, comma 2, lettera c) del codice della strada): ipotesi equiparata all'ebbrezza alcolica meno intensa (di cui al citato art. 186, comma 2, lettera b), ove il conducente eserciti attività di trasporto di persone e cose, ovvero sia alla guida di mezzi ingombranti (versando in uno dei casi individuati dall'art. 186-*bis* del medesimo codice della strada, al comma 1, lettere b, c e d) (commi 2 e 3);
- d) fuga dal luogo dell'incidente, subito dopo l'impatto (artt. 589-*ter* e 590-*ter* c.p.);

Al comma 6 è invece prevista una circostanza aggravante ad effetto comune che ricorre quando l'autore del fatto è privo della patente di guida, anche se sospesa o revocata, ovvero ha commesso omicidio alla guida di un proprio veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria

■ Si prevede altresì una circostanza **attenuante ad effetto speciale**, che ammette uno sconto di pena qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

■ Infine, l'ultimo comma prevede una particolare disciplina del **concorso formale di reati**, che dispone l'applicazione del cumulo giuridico delle pene in caso di morte e/o lesione di più persone, prescrivendo l'aumento fino al triplo della pena che andrebbe inflitta per la più grave delle violazioni commesse.

Con riferimento al **rapporto con altri reati**, la Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui si contesti all'imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della L. n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di stupefacenti viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui all'art. 589-*bis* c.p., co. 1, e art. 590-*bis* c.p., co. 1, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul **reato complesso** ai sensi dell'art. 84 c.p., co. 1, ed esclusione invece dell'applicabilità di quella generale sul concorso di reati.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha statuito che, allorquando **in conseguenza della commissione di un delitto doloso** (ad esempio quello di resistenza ex art. 337 c.p.) **vengano commessi i delitti colposi di cui agli art. 589-*bis* o 590-*bis* c.p.**, correttamente viene applicata la pena per tali reati, senza il ricorso alla disciplina contenuta nell'articolo 586 del codice penale (il quale dispone che, quando da un fatto preveduto come doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli art. 589 e 590 sono aumentate). Ciò perché l'art. 586 c.p. non prevede per ogni categoria di omicidio e lesioni colpose l'automatica applicazione degli articoli 589 e 590, ma solo che, qualora l'evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali disposizioni, le relative pene siano aumentate; quando, invece, i fatti sono sussumibili nelle fattispecie speciali di cui agli art. 589-*bis* e 590-*bis*, l'aumento di pena previsto dall'art. 586 non si applica, perché esso trova